



ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGI E  
DEGLI ODONTOIATRI DI VENEZIA  
Via Mestrina 86 – 30172 Mestre – VE  
Tel. 041 989479 – 989582 • Fax 041 989663  
e-mail: [protocollo@ordinemedicivenezia.it](mailto:protocollo@ordinemedicivenezia.it)

# REGOLAMENTO DELL'OMCeO VENEZIA PER LA CONCESSIONE DEI PATROCINI

Approvato con Delibera 170 del 14 settembre 2021

## SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 1 FINALITÀ .....	2
ART. 2 DEFINIZIONI .....	2
ART. 3 NORME GENERALI .....	2
TITOLO II PATROCINIO .....	3
ART. 4 BENEFICIARI .....	3
ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA .....	3
ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO.....	4
TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI .....	4
ART. 7 ESONERO DI RESPONSABILITÀ .....	4
ART. 8 TRASPARENZA .....	4
ART. 9 NORME DI RINVIO .....	4
ART. 10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE.....	5
ART. 11 ENTRATA IN VIGORE.....	5

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocini da parte dell'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia (nel seguito anche OMCeO-VE) in favore di altri Ordini territoriali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (nel seguito anche OMCeO), istituzioni pubbliche e/o private, sindacati/associazioni culturali mediche e non mediche per eventi formativo-scientifici, iniziative e/o progetti aventi obiettivi e contenuti destinati all'aggiornamento e al progresso culturale degli iscritti, secondo i fini istituzionali di cui all'art. 3, lett. d) del DLCPS n. 233/46, e organizzati nel rispetto dei dettami del codice deontologico. Ciò al fine di garantire il decoro e la dignità della professione, il continuo adeguamento delle conoscenze e competenze del medico, a tutela della salute del cittadino.

Nei suoi poteri di autonomia, l'OMCeO-VE determina i criteri e le modalità di concessione del patrocinio, e persegue le finalità indicate dalle norme di legge e dalle norme regolamentari e connesse, fra l'altro:

- al miglioramento e al perfezionamento professionale degli iscritti agli Albi.
- al sostegno e alla diffusione della formazione per l'accesso alla professione;
- alla valorizzazione della formazione continua dei medici e degli odontoiatri;
- alla promozione della conoscenza della deontologia professionale;
- alla promozione della conoscenza dell'ordinamento della professione medica e odontoiatrica;
- alla valorizzazione della funzione sociale della professione, nonché alla salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio della professione;
- alla promozione ed alla tutela della salute individuale e collettiva e della dignità della persona;
- al miglioramento della qualità della vita;
- alla promozione della cultura della salute come bene comune;
- alla valorizzazione del ruolo degli OMCeO nelle professioni sanitarie;
- al rafforzamento delle funzioni istituzionali dell'OMCeO quale Ente pubblico non economico sussidiario allo Stato.

Le norme del presente regolamento disciplinano i criteri e le modalità per la concessione di:

- Patrocini.

I patrocini sono concessi in relazione:

- alla significatività dell'iniziativa, dell'evento, delle attività, del progetto in relazione alle politiche, alle finalità ed agli obiettivi dell'OMCeO-VE.

### ART. 2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende:

- c) Per **PATROCINIO**: è il riconoscimento ufficiale dell'OMCeO-VE di apprezzamento e di adesione ad iniziative, attività, eventi e/o progetti ritenuti meritevoli per le loro finalità in ambito sanitario; la concessione del patrocinio non comporta l'assunzione di alcun onere per l'OMCeO-VE, fatta salva l'autorizzazione all'uso del logo istituzionale.

### ART. 3 NORME GENERALI

Il patrocinio può essere richiesto da istituzioni pubbliche e/o private, Sindacati medici,

Associazioni culturali mediche e non mediche, Associazioni di volontariato, privati, persone fisiche, aziende o case farmaceutiche, **previa verifica assenza di potenziali conflitti di interesse.**

Il soggetto beneficiario non può appartenere ad alcuna articolazione di un partito politico.

Le domande di patrocinio devono essere formulate esclusivamente utilizzando il modello allegato al presente Regolamento pubblicato sul sito internet dell'OMCeO-VE.

Il patrocinio è concesso dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell'OMCeO-VE, sentito il parere del Gruppo di Lavoro per la valutazione delle richieste di patrocinio, istituito in data 15.03.2021.

I soggetti beneficiari devono comunicare che l'iniziativa, l'evento, le attività, o il progetto sono realizzati con il patrocinio dell'OMCeO-VE, utilizzando idonee forme di pubblicità, apposizione del logo dell'OMCeO-VE sul materiale promozionale, sulle pagine web dedicate all'iniziativa, etc.

## TITOLO II PATROCINIO

### ART. 4 BENEFICIARI

Il patrocinio costituisce il riconoscimento ufficiale di apprezzamento ed adesione dell'OMCeO-VE a iniziative e/o manifestazioni promosse da istituzioni pubbliche e/o private, Sindacati medici, Associazioni culturali mediche e non mediche, Associazioni di volontariato, privati, persone fisiche, aziende o case farmaceutiche, di particolare valore sanitario, sociale, morale, culturale, celebrativo, formativo, le quali dovranno essere pubblicizzate con il logo dell'OMCeO-VE accompagnato dall'indicazione **“Con il patrocinio di”**.

L'OMCeO-VE non può concedere il patrocinio:

- per iniziative di carattere politico;
- per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali dell'OMCeO-VE.

Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

Il patrocinio può essere concesso:

- a soggetti senza scopo di lucro per attività istituzionali;
- *a soggetti aventi scopo di lucro e/o per attività aventi finalità di lucro esclusivamente a sostegno di iniziative di particolare rilevanza e aventi caratteristiche tali da promuovere le finalità istituzionali dell'OMCeO-VE e consentire un reale beneficio a vantaggio della collettività e alla tutela della professione, a condizione che, a consuntivo dell'iniziativa, ove richiesto dall'OMCeO-VE, venga prodotta la documentazione relativa ai risultati di gestione delle iniziative suddette. Nel caso tale documentazione non pervenga all'Ente entro 120 giorni dalla conclusione dell'attività, il soggetto beneficiario sarà escluso per anni 3 da qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.*

La concessione del patrocinio non può comportare in alcun caso oneri a carico dell'OMCeO-VE.

L'Ordine, in caso di concessione del patrocinio, si riserva l'opportunità che alcuni suoi rappresentanti possano partecipare gratuitamente all'evento

### ART. 5 MODALITÀ DI RICHIESTA

Le richieste di patrocinio, dirette al Presidente dell'OMCeO-VE, devono illustrare le iniziative nei contenuti, fini, tempi, luogo e modalità di svolgimento, nonché contenere l'indicazione dei soggetti richiedenti.

La domanda di patrocinio deve pervenire all'Ufficio Protocollo [segreteria.ve@pec.omceo.it](mailto:segreteria.ve@pec.omceo.it) **almeno 60 giorni prima** della data fissata per lo svolgimento dell'iniziativa o manifestazione,

in conformità dello stampato “ALLEGATO A” nel quale dovranno essere espressamente indicati:

- a) il titolo dell’evento e gli argomenti trattati;
- b) la sede, la data di svolgimento dell’evento, la sua durata oraria complessiva;
- c) le finalità e gli obiettivi dell’iniziativa;
- d) il tipo di attività svolta (lezioni, esercitazioni pratiche, prestazioni sanitarie, ecc.);
- e) i nominativi e le qualifiche dei docenti;
- f) i soggetti cui l’evento è rivolto (professioni sanitarie, cittadinanza, associazioni di tutela dei malati, pazienti, ecc.);
- g) il tipo di organizzazione (a livello regionale, interregionale, nazionale o internazionale);
- h) il numero dei partecipanti previsto;
- i) gli aspetti economici (budget di spesa comprensivo di eventuali quote di partecipazione) ed eventuali finanziamenti da Enti pubblici e/o istituzioni non a scopo di lucro (esempio Ministero, Associazioni, Società, Sindacati, Enti ed altre persone giuridiche);
- j) gli Organi promotori (Enti pubblici o privati, persone fisiche, aziende o associazioni, case farmaceutiche, ecc.) e il ruolo di ciascuno di essi.

#### **ART. 6 PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO**

Il patrocinio, la cui richiesta è istruita dall’Ufficio competente entro 45 giorni, è concesso dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente dell’OMCeO-VE, sentito il parere del Gruppo di Lavoro per la valutazione delle richieste di patrocinio, istituito in data 15.03.2021.

L’eventuale diniego dovrà essere motivato e comunicato agli interessati.

La richiesta di concessione di patrocinio viene opportunamente istruita e proposta dagli uffici competenti, secondo le modalità e criteri di cui ai successivi articoli, al Gruppo di Lavoro per la valutazione delle richieste di patrocinio.

L’uso improprio ed indecoroso del logo dell’OMCeO-VE comporterà l’immediata revoca del riconoscimento e della facoltà di utilizzo, oltre all’impossibilità di richiedere il patrocinio per successive iniziative o manifestazioni, fatta salva la facoltà dell’OMCeO-VE di intraprendere ogni e più OPPORTUNA azione civile e penale.

#### **TITOLO III NORME TRANSITORIE E FINALI**

##### **ART. 7 ESONERO DI RESPONSABILITÀ**

L’OMCeO-VE non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività e delle iniziative per le quali è stato concesso il patrocinio.

##### **ART. 8 TRASPARENZA**

Nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione di riferimento e nel perseguire le finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni relative all’OMCeO Ve, la concessione dei patrocini dovranno essere pubblicate nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul sito istituzionale dell’OMCeO Ve.

##### **ART. 9 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, o non applicabile per analogia, trovano applicazione le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia, nonché ad appositi regolamenti approvati dall'Ente.

#### **ART. 10 ADEGUAMENTO AUTOMATICO A NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE**

Tutte le disposizioni del presente Regolamento che risulteranno incompatibili con norme di legge o di Regolamento emanato dal Consiglio dei Ministri, saranno disapplicate dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

#### **ART. 11 ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Venezia, nella seduta del 15.03.2021, con delibera n. 61 entra in vigore secondo i termini previsti dall'articolo 35 del DPR 221/50.